

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6182 del 07/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIEFFE S.A.S. DI FABRIZI LUIGI FAUSTO & C. con sede legale in Comune di Verghereto, Via Para n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "Orizzonte Alberese" e arenaria da frantoio, in località Scalello, Comune di Sarsina (Ambito Estrattivo 3S - UMI 1)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6456 del 06/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIEFFE S.A.S. DI FABRIZI LUIGI FAUSTO & C. con sede legale in Comune di Verghereto, Via Para n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "Orizzonte Alberese" e arenaria da frantoio, in località Scalello, Comune di Sarsina (Ambito Estrattivo 3S - UMI 1)

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.- Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/08/2024, acquisita al Prot. Unione 32704 e da Arpae al PG/2024/152385, come integrata in data 23/08/2024, da **BIEFFE S.A.S. DI FABRIZI LUIGI FAUSTO & C.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Verghereto, Via Para n. 22, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, “Orizzonte Alberese” e arenaria da frantoio, in località Scalello, Comune di Sarsina (Ambito Estrattivo 3S - UMI 1), comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che con determinazione n. 36/2024 del 05/02/2024 il Comune di Sarsina ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione della cava di arenaria in località Scalello – Sarsina (ambito estrattivo 3S – UMI 1), presentato dalla ditta ditta Bieffe s.a.s.;

Evidenziato che la determinazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 33450/2024 del 26/08/2024 acquisita al PG/2024/153844, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con la medesima nota, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la nota Prot. Unione 36777 del 19/09/2024, acquisita al PG/2024/168912, con la quale il SUAP ha comunicato la completezza documentale;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 07/10/2024, acquisita al Prot. Unione e da Arpae al PG/2024/183430;

Vista la Nota Prot. Com.le 10386 del 02/10/2024, acquisita al PG/2024/177889, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: “*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 19/09/2024 prot. 9748 completa della valutazione di impatto acustico a firma del Tecnico competente in acustica (...). Si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 06/11/2024, ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BIEFFE S.A.S. DI FABRIZI LUIGI FAUSTO & C.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BIEFFE S.A.S. DI FABRIZI LUIGI FAUSTO & C.** (C.F./P.IVA 01785160407) con sede legale in Comune di Verghereto, Via Para n. 22, **per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "Orizzonte Alberese" e arenaria da frantoio, in località Scalello, Comune di Sarsina (Ambito Estrattivo 3S - UMI 1).**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di efficacia dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/1991 e s.m.i..
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla coltivazione della cava (rimozione cappellaccio e stoccaggio in cumuli, estrazione dei blocchi con pala o escavatore e, se necessario, con esplosivo, accumulo del materiale estratto nell'area di stoccaggio temporaneo per il successivo caricamento sui mezzi, trasporto presso laboratori di lavorazione della pietra), afferente l'U.M.I. 1 dell'Ambito Estrattivo "3S".

Con determinazione n. 36/2024 del 05/02/2024 il Comune di Sarsina ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione della cava di arenaria in località Scalello – Sarsina (ambito estrattivo 3S – UMI 1), presentato dalla ditta Bieffe s.a.s.

La determinazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni citate al punto n. 22. di seguito riportate, per quanto concerne la mitigazione delle emissioni in atmosfera di polveri:

- *copertura del carico trasportato mediante teloni;*
- *si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;*
- *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;*
- *poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti".*

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 33450 del 26/08/2024 acquisita al protocollo PG/2024/153844, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Sarsina;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/153010 del 23/08/2024, aggiornata in data 27/09/2024 PG/2024/174483, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del

31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2024/153030 del 23/08/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Sarsina di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Con nota PG/2024/196769 del 30/10/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportate:

"...omissis..."

Descrizione del ciclo produttivo e valutazione delle emissioni di polveri diffuse

L'intervento nell'area di cava avverrà in due fasi successive, procedendo da ovest verso est e prevede l'estrazione di 8154 m³ di materiale.

Durante la prima fase sono previsti modesti lavori di "scopertura" dello strato di Alberese. La seconda fase, ultimativa dell'intervento estrattivo, richiederà lavori di scopertura del materiale utile, con l'intervento di un escavatore e la realizzazione di operazioni di sminamento delle bancate rocciose. All'interno dell'area di cava verrà anche eseguita l'operazione di rimozione dei blocchi estratti, con la separazione della parte di materiale più superficiale non idonea alla lavorazione (circa il 50% del volume). La roccia sbancata idonea alla lavorazione in frantoio sarà separata da quella di scarto, utilizzata poi nel ritombamento, e sarà trasportata ai luoghi di lavorazione. Prima del trasporto ai siti di lavorazione, il materiale di scavo verrà depositato nell'area individuata come deposito temporaneo.

A termine delle operazioni di estrazione, avverrà il ritombamento con la sistemazione morfologica finale.

Il materiale estratto verrà temporaneamente depositato entro le aree di stoccaggio prossime alla cava e quindi trasportato tramite autocarro ai laboratori di proprietà siti in località Para e in località Scalello lungo una strada di servizio interna già presente e successivamente lungo la strada comunale Para-Mazzi-Quarto.

Nello specifico il collegamento tra i laboratori e l'ambito estrattivo si attuerà come segue:

- per il laboratorio in località Scalello il tratto comunale è di circa 260 m;*
- per il laboratorio in località Para il tratto comunale è di circa 2200 m;*

L'attività di estrazione è prevista per una durata di complessivi 5 anni, valutati anche sulla base delle effettive richieste di mercato. I viaggi stimati sono circa 1850 nell'arco dei 5 anni, per una media di 6 viaggi a settimana lavorativa per ciascun laboratorio.

Per le lavorazioni verranno utilizzati i seguenti mezzi:

- 2 escavatori;*
- 2 pale cingolate;*
- 1 perforatrice con martello fondo foro.*

L'attività è comprensiva delle seguenti fasi:

- *Rimozione del cappellaccio: durata di circa 11 giorni lavorativi per 8 h/gg con rimozione di circa 25712 m³ di materiale;*
- *coltivazione dei livelli di interesse: estrazione e deposito del materiale, circa 8154 m³, nell'area di deposito temporaneo per essere periodicamente caricata sul mezzo di trasporto. Tale fase avrà una durata di circa 460 giorni lavorativi per 8 h/gg;*
- *ritombamento: questa fase avrà una durata di circa 9 giorni lavorativi per 8 h/gg;*

- ripristino finale: 17 giorni lavorativi per 8 h/gg.

Per la stima delle emissioni di polveri PTS e PM10 è stato redatto uno studio di impatto nel quale sono stati individuati i ricettori potenzialmente esposti all'emissione di polveri diffuse a carico dell'attività, per la stima delle emissioni sono stati utilizzati i fattori emissivi proposti dall'EPA (cap. 13.2.4 del volume AP-42).

La stima è stata condotta in riferimento all'attività considerata maggiormente impattante, la rimozione del cappellaccio, che comporta attività di escavazione e rimozione terra, per una durata cautelativamente posta di circa 20 giorni lavorativi per 8 h/g. Le emissioni dei motori delle macchine operatrici, incluse nella valutazione, sono state calcolate a partire dai fattori emissivi CORINAIR.

A partire dai dati emissivi sopra citati il gestore ha prodotto una simulazione di ricaduta delle polveri PTS e PM10 ai recettori implementando una simulazione short term (stima delle concentrazioni orarie ai recettori) e una mappa di isoconcentrazione delle medie annuali di polveri PTS e PM10, tramite l'applicazione del modello CALPUFF.

In tabella sono riportate le emissioni stimate di PM10, calcolate dalla scrivente agenzia, a partire dai dati riportati nella documentazione:

	Emissione PM10 (g/h)
Scavo e movimentazione del cappellaccio	10
Movimentazione dei mezzi d'opera	51
Transito dei mezzi su strade non asfaltate	535
Erosione eolica dei cumuli	1
TOTALE PM10: 597 g/h	

All'intorno dell'area di cava sono stati individuati 5 recettori posti a distanze comprese tra 310 m (R2) e 1036 m (R1) dal confine di cava.

Secondo le Linee Guida di ARPAT, per distanze dei recettori superiori a 150 m e per una durata dell'attività inferiore a 100 giorni, il limite di emissione entro il quale non c'è necessità di mitigazione è pari a 1022 g/h di PM10. Per l'attività di rimozione del cappellaccio non sono quindi richieste particolari misure di mitigazione.

Considerando in via cautelativa l'attività come continuativa il limite emissivo previsto dalle Linee Guida di ARPAT risulta di 415 g/h di PM10 per recettori a distanze superiori a 150 m. In considerazione delle stime cautelative sopra riportate e delle risultanze della simulazione modellistica, che simula concentrazioni molto basse ai recettori, non si rilevano motivi ostativi al progetto presentato qualora vengano posti in essere opportuni sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse, sotto riportati ad integrazione anche di quanto già proposto dalla ditta.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di scavo e trasporto del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni;
2. La velocità massima consentita, all'interno della cava e lungo i tratti stradali non asfaltati, è di 20 km/h;
3. Le piste interne alla cava e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione con aggiunta, secondo necessità, di materiale inerte non polverulento;
4. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste interne alla cava e dei tratti stradali non asfaltati nonché dei cumuli presenti nelle aree di stoccaggio temporaneo e delle porzioni terrose dei fronti di scavo, almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore,

limitatamente ai periodi non piovosi.

5. *Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava.*
6. *Si dovrà prevedere, per quanto possibile, l'ubicazione degli accumuli di materiale movimentato il più lontano possibile dai recettori individuati.*
7. *In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 31/10/2024 prot. 288022, acquisita al prot. PG/2024/197386 del 31/10/2024, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“Esaminata la documentazione presentata all'avvio del procedimento (ns prot. 0220525 del 23/08/2024; ns prot. 0222302 del 27.08.2024) e successive integrazioni (ns prot. 0268871 del 10/10/2024);

premesso che “per quanto concerne la stima delle emissioni nell'atmosfera, nello Studio Preliminare Ambientale concernente l'area estrattiva in esame, è stata considerata valida e allegata la documentazione relativa ad una cava, posta nelle immediate del perimetro di cava adiacente oggetto di autorizzazione in corso regolata da apposita e vigente convenzione, stipulata fra le società Bieffe di Fabrizi Luigi e Fausto & C. S.n.c., e Impresa Cave Fabrizi di Fabrizi Piero, stipulata in data 14 aprile 2017.....considerato che il sito estrattivo è sostanzialmente lo stesso.....” (pg.33 del Progetto Preliminare presentato nell'ambito del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale Screening L.R. n.4/2018 e Parte Seconda del D.Lgs 152/2006);

*si esprime, per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole, **nel pieno rispetto di quanto stabilito a tutela dei lavoratori dal Dlgs 81/08 e s.m.i., in particolare per quanto concerne la redazione e trasmissione alle Autorità Competenti in materia, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, del Documento di Sicurezza e Salute (art.6 e art.10 del D.Lgs. 624/96)** e precisando che, in caso di segnalazioni di criticità igienico sanitarie in sede di svolgimento dell'attività in progetto, provenienti dai recettori potenzialmente interessati dagli impatti ambientali dell'opera, **verranno proposte all'Autorità Sanitaria Comunale ulteriori misure di mitigazione a tutela della salute pubblica”.***

Con nota P.G.N. 11598 del 04/11/2024, acquisita al prot. di Arpae PG/2024/0198626 del 04/11/2024, il Comune di Sarsina - Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate: *“In riferimento alla domanda AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio pratica 31AUA/2024 dalla ditta Fabrizi Luigi Fausto & C. , per l'ambito estrattivo sito in Comune di Sarsina, loc. Scalello , vista la richiesta di valutazione su conformità urbanistica-edilizia pervenuta da parte di ARPAE, si esprime la conformità urbanistica-edilizia, dell'attività in oggetto”.*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto prescritto nella relazione tecnica PG/2024/196769 del 30/10/2024 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae:

- rilevato che la Ditta, nello svolgimento della propria attività, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, dovrà rispettare le prescrizioni gestionali previste al punto n. 22 della determinazione n. 36/2024 del 05/02/2024 del Comune di Sarsina di conclusione della procedura di screening, dal momento che esse costituiscono una delle condizioni ambientali di tale provvedimento;
- considerato che al citato punto n. 22 sono riportate quattro prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera, tre delle quali sono ricomprese nella relazione tecnica PG/2024/196769 del 30/10/2024 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae;

ha ritenuto opportuno che, per quanto sopra detto, anche la quarta prescrizione di cui al punto n. 22 della determinazione n. 36/2024 del 05/02/2024, di seguito indicata:

- *poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti.*

sia riportata come prescrizione nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 19/08/2024 P.G.N. 32704, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di estrazione e lavorazione di arenaria afferente l'U.M.I. 1 dell'Ambito Estrattivo "3S", **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a. Dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di scavo e trasporto del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni.
 - b. La velocità massima consentita, all'interno della cava e lungo i tratti stradali non asfaltati, è di 20 km/h.
 - c. Le piste interne alla cava e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione con aggiunta, secondo necessità, di materiale inerte non polverulento.
 - d. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste interne alla cava e dei tratti stradali non asfaltati nonché dei cumuli presenti nelle aree di stoccaggio temporaneo e delle porzioni terrose dei fronti di scavo, almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore, limitatamente ai periodi non piovosi.
 - e. Poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno,

possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, è necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti.

- f. Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava.
 - g. Si dovrà prevedere, per quanto possibile, l'ubicazione degli accumuli di materiale movimentato il più lontano possibile dai recettori individuati.
 - h. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Sarsina, la data di messa in esercizio della attività di estrazione e lavorazione di arenaria, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto del termine citato ed indicando la nuova data. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.